



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

Arrivano le nuove
procedure di allerta
e la composizione assistita della crisi

EZIO BUSATO
Ordine di Padova

Arrivano le nuove procedure di allerta e la composizione assistita della crisi

*Opportunità e sfida per la nostra classe professionale
nella specializzazione della materia*

EZIO BUSATO
Ordine di Padova

Le aspettative dei decreti delegati sulla nuova riforma fallimentare

Gli addetti ai lavori, in prima fila la nostra classe professionale, si chiedono in questi giorni se le procedure di allerta riusciranno a contrastare il fenomeno, oramai consolidato, della tardiva emersione delle situazioni di crisi aziendali. Questi dubbi possono nascere dopo aver letto l'art. 4 (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi) della Legge 19 ottobre 2017 nr. 155, entrata in vigore il 14 novembre 2017, (in GU Serie Gen. n.254 del 30/10/2017), intitolata **“Delega al Governo per la riforma della discipline delle crisi di impresa e dell’insolvenza”**.

La procedura di allerta è sicuramente la principale novità della nuova riforma della legge fallimentare, improntata essenzialmente sull’incentivazione dell’emersione anticipata della crisi e sulla responsabilizzazione dell’imprenditore nella ricerca di soluzioni che hanno come obiettivi principali la continuità aziendale e la creazione di modelli organizzativi idonei a segnalare per tempo rischi e perdita di continuità aziendale. La riforma si propone di privilegiare le forme di concordato con continuità, prevedendo l’apporto di risorse esterne nel caso di concordato liquidatorio per garantire maggiormente i creditori. Allo stesso tempo, la riforma vede l’impiego di un massiccio numero di esperti e di professionisti qualificati, sia per le procedure concorsuali che per i nuovi organismi sorti per la gestione dell’allerta.

C’è dunque una grande aspettativa sui decreti delegati che dovrebbero intervenire sul testo della “vecchia” legge fallimentare R.D. 267 del 1942, sul codice civile e sulla disciplina dei privilegi dei creditori.

E’ stato anticipato dalla stampa specializzata che ci saranno due decreti, il primo sulle modifiche al codice civile e sulla legge fallimentare, mentre il secondo riguarderà le variazioni previste ai privilegi dei creditori in materia concorsuale.

La scadenza dei lavori della Commissione Rordorf/2, istituita dal Ministero della Giustizia e diretta dal presidente aggiunto della Cassazione Renato Rordorf, è stata fissata per il 10 gennaio 2018, molto prima dei dodici mesi previsti dall’art. 1 del disegno di legge che il Governo conta di emanare prima della fine della legislatura.

Alla data di stesura di questo intervento (pochi giorni prima di

Natale 2017), la Commissione ha concluso i lavori, trasmettendo i testi al Ministero della Giustizia per la presentazione al Consiglio dei Ministri.

Dunque una riforma, **“organica”**, come hanno tenuto a precisare gli estensori della delega all’art. 2 (Principi generali) che eliminerebbe, tra l’altro, il termine “fallimento”, sostituendolo con l’espressione “liquidazione giudiziale” nonché le ipotesi di fallimento d’ufficio, introducendo una definizione di stato di crisi come probabilità di una futura insolvenza, adottando un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, dando priorità alle proposte che comportino il superamento della crisi e che assicurino la continuità aziendale.

Novità per la nostra categoria professionale

Tra le principali novità che ci riguardano, quella indicata alla lettera o) dell’art. 2 della delega (Principi generali), prevede l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un albo di soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinato a svolgere, su incarico del Tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione.

Alla lettera l), sempre dell’art.2, si invita il Governo a ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali e a contenere le ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure.

Il punto dei compensi ai professionisti viene ripreso anche dalla lett.c) dell’art.6 (Procedura di concordato preventivo) laddove viene ribadito dalla delega di **“determinare l’entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura”** e di prevedere che **“i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell’articolo 163 del medesimo regio decreto n.267 del 1942”**, in sostanza quando si tratti di concordato preventivo.

Altro punto di interesse previsto dall’art 4 lett. b) della legge

delega, riguarda l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, di un apposito organismo (OCC) che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi, incaricando lo stesso organismo alla nomina di un collegio composto da almeno tre esperti tra gli iscritti al nuovo Albo sopra accennato, nominati, uno dal Presidente delle sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale competente, uno dalla Camera di commercio e il terzo da associazioni di categoria.

Altro aspetto innovativo previsto dalla lett. c) punto 1. dello stesso art.4, ma non meno importante dei precedenti, riguarda l'obbligo, posto a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, di avvisare gli amministratori dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta dall'organo di amministrazione, un ulteriore obbligo imposto agli stessi, quello di informare tempestivamente l'organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso la Camera di commercio.

“Confidenziali” e “non giudiziali” le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi

Ma veniamo alla parte più interessante che tratta l'art. 4 della legge delega, concernente le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi, *“di natura non giudiziale e confidenziale”*, come viene precisato al punto 1. dell' articolo di legge, *“finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori”*.

La nuova procedura di allerta e la composizione della crisi, assistita da un nuovo organismo formato da esperti della materia (OCC), rappresentano senza dubbio la novità più importante della riforma, un cambio di rotta drastico rispetto alla attuale legge fallimentare datata 1942, se pur modificata nel corso degli anni, ma con provvedimenti su singoli articoli e in forma non organica. Sarà compito poi dell'estensore introdurre una definizione dello “stato di crisi”, inteso come probabilità di una futura insolvenza e di tener conto di principi e concetti della scienza aziendalistica, si chiarisce nella delega.

Sul punto segnalo il Documento del 28 febbraio 2017 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti dal titolo *“Crisi d'impresa e insolvenza nella prospettiva aziendale e giuridica alla luce delle riforme in itinere”* a cura di Raffaele Marcello e di Cristina Bauco del nostro Consiglio Nazionale, dove viene sottolineato che: *“la crisi e l'insolvenza rappresentano due concetti autonomi e separati, la crisi anticipa l'insolvenza, che ne costituisce un possibile sviluppo o manifestazione. La crisi, dunque, non necessariamente conduce all'insolvenza, mentre quest'ultima è un effetto della crisi che rileva sulla complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali”*. Il nostro Consiglio Nazionale ha fortemente sostenuto che la definizione di crisi debba tener conto della cultura aziendalistica, anche per il tramite di indici di natura finanziaria, formalizzando e diffondendo su questi aspetti, documenti interpretativi e studi, anche sul differente ruolo svolto dall'incaricato della revisione legale e dal collegio sindacale nell'intercettare i segnali di assenza di continuità aziendale. Sul punto segnalo le *“Linee guida per l'informativa e la valutazione nella crisi d'impresa”*, CNDCEC, Roma, ottobre 2015.

Il termine assegnato all'organismo di composizione della crisi (OCC), che ha la competenza ad addivenire ad una soluzione

concordata tra il debitore e i creditori, non potrà superare i sei mesi, oltrepassati i quali, senza esito positivo, l'organismo ne dovrà dare comunicazione al PM presso il Tribunale competente ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza.

Da qui una prima considerazione che riguarda la natura non giudiziale della procedura di allerta, finalizzata ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditore. Il ricorso al tribunale è solo eventuale per il caso di insuccesso della procedura attivata.

All'organismo può ricorrere il debitore, ma, come già accennato in precedenza, sono stati posti nuovi obblighi anche in capo agli organismi di controllo societario e cioè ai sindaci, ai revisori contabili e alle società di revisione. L'obbligo consiste nell'avvisare l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi di crisi. In caso di omessa o di inadeguata risposta da parte dell'imprenditore è previsto l'obbligo di informare l'organo di composizione della crisi. L'obbligo di segnalazione agli organi di controllo della società e in ogni caso all'organismo di composizione della crisi è stato imposto, pena l'inefficacia dei privilegi ai crediti di cui sono titolari, anche ai creditori pubblici qualificati come l'Agenzia delle entrate, gli Agenti della riscossione e gli Enti previdenziali ed assistenziali.

Misure premiali e tempestività

Per contro, sono state previste misure “premiali” sia di natura penale che patrimoniale per l'imprenditore che si sia rivolto tempestivamente all'organismo di composizione della crisi, ma anche per il Collegio sindacale, che abbia segnalato lo stato di crisi all'organo di amministrazione della società, il quale potrà godere dell'esclusione della responsabilità solidale con gli amministratori per fatti od omissioni successivi alla predetta segnalazione.

Gli indicatori finanziari e la tempestività

Il requisito della **tempestività** dunque, più volte richiamato anche alla lett. h) dell'art. 4 della legge delega, ricorre esclusivamente quando il debitore abbia proposto o l'istanza di composizione assistita o quella di concordato preventivo o di omologa di un accordo di ristrutturazione o l'apertura di una liquidazione giudiziale (ex fallimento) entro sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria quali: il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti e del magazzino e l'indice di liquidità.

Il richiamo ad indicatori economici e finanziari da monitorare (novità per la legge fallimentare!) si ricollega al dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, oltre a quello di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, come previsto alla lett. b) dell'art. 14 della stessa delega che tratta le modifiche al codice civile.

La Commissione Trevisanato e la procedura di allerta

Ricordo che l'istituto della procedura di allerta non è del tutto sconosciuto al nostro legislatore, in quanto era già stato tratte-

giato, al termine dei lavori, dalla Commissione Trevisanato, diretta dall'Avv.to Sandro Trevisanato di Venezia ed appoggiato dalla nostra categoria, oltre quattordici anni fa e precisamente nel giugno 2003. **“Le procedure di allerta rappresentavano “il fiore all’occhiello” del nostro progetto di riforma e costituivano una vera e propria svolta culturale”** ed ancora..... **“La Commissione ha tracciato il solco del cambiamento culturale nella materia concorsuale ed ha prodotto le linee guida del nuovo sistema elaborando un progetto innovativo e completo di norme sostanziali, processuali, penali e fiscali...”**.

“L’idea, pur largamente condivisa dagli Ordini professionali e dai magistrati, era avversata da Confindustria e da Assonime”..... In questi termini si è espresso il presidente della Commissione Avv.to Sandro Trevisanato in una intervista pubblicata sul nostro giornale (Il Commercialista Veneto pagg.2/3 del nr. 230 del marzo/aprile 2016) avente per titolo *“Riproposte le Procedure di allerta dalla Commissione Rordorf sulla riforma fallimentare”*.

Senonché, con un emendamento a sorpresa al disegno di Legge sulla cosiddetta “Miniriforma”, il Governo nel 2004 abbandonò il progetto di radicale innovazione che la Commissione Trevisanato aveva proposto nella bozza di riforma, tra cui appunto le procedure di allerta, affidando, si diceva, ai meccanismi di autoregolamentazione del mercato un giusto equilibrio. Ora a distanza di ben quattordici anni il legislatore, dopo aver preso atto del panorama a dir poco devastante delle insolvenze in Italia e dell’insuccesso degli istituti concordatari più volte rivisti e corretti e della tardività dell’emersione delle crisi aziendali, ha riproposto l’istituto dell’allerta, anche ai fini di tener conto di regolamenti e di raccomandazioni europee sulle procedure dell’insolvenza, nonché dei principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral). Il modello adottato dal nostro legislatore si richiama alle esperienze europee, soprattutto a quella francese dove il modello *“Procédure d’alerte”* è oramai consolidato con successo, ma si differenzia dal nostro istituto in quanto i sindaci delle società commerciali, i revisori contabili o i rappresentanti dei lavoratori o dei creditori pubblici, in presenza di inerzia degli amministratori, segnalano la situazione direttamente al *“Tribunal de Commerce”* che adotterà i provvedimenti necessari, mentre il legislatore italiano ha scelto una soluzione diversa che prevede il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria, tramite comunicazione al PM, nel caso di esito negativo del procedimento di composizione assistita avanti l’apposito organismo costituito presso la Camera di Commercio.

Dati allarmanti e l’insuccesso delle riforme sulle procedure concorsuali

Per avere un’idea delle dimensioni del fenomeno dell’insolvenza in Italia, recenti dati pubblicati evidenziano che i crediti dell’Erario e degli Enti previdenziali ed assistenziali, in sostanza degli enti pubblici, attualmente insinuati nei passivi dei fallimenti, ammontano a circa 162 miliardi di euro con un soddisfacimento medio dell’1,64%, mentre i crediti insinuati dai fornitori ammontano a circa 80 miliardi di euro, con soddisfazioni pressoché a zero.

Si pensi che gli 80 mld di euro dei creditori fornitori sopra citati,

corrispondono all’ammontare degli interessi annui che lo Stato paga ai sottoscrittori del debito obbligazionario pubblico e che il totale delle insinuazioni ai passivi fallimentari tra creditori pubblici e privati, pari a 242 mld di euro, corrisponde a circa l’11% del debito pubblico italiano del 2016 e al 14,5% del PIL nazionale! Dati talmente allarmanti che richiedono interventi e misure drastiche, quantomeno per fermare l’aumento dei passivi fallimentari.

Dati camerali evidenziano inoltre che, a fronte di circa 70.000 fallimenti oggi presenti in Italia (7.503 in Veneto), i concordati preventivi sono circa 5.000 (772 in Veneto) e le liquidazioni coatte amministrative sono circa 4.000 (307 in Veneto). Dati preoccupanti se si pensa che gran parte dei fallimenti sono incapienti, con distruzione di ricchezza, danni all’economia e all’intero comparto delle imprese.

E’ quindi evidente che gli obiettivi della riforma del 2005/2006 (l.n.80/2005 e d.l.n.5/2006) e dei successivi provvedimenti ed interventi legislativi del 2012 (d.l.n.83/2012 in l.n.134/2012) e, in particolare quelli legati alla procedura di concordato preventivo come strumento per salvare le attività e le imprese, non si sono realizzati. E’ stato dimostrato che la maggior parte dei concordati preventivi hanno natura liquidatoria e che dai bilanci relativi agli ultimi cinque anni precedenti l’accesso alla procedura, le imprese erano già in gravi difficoltà economiche e finanziarie, se non addirittura in stato di insolvenza. E’ emerso inoltre che la quasi totalità dei fallimenti e la gran parte dei concordati preventivi intervengono quando è cessata o sta per cessare qualsiasi attività aziendale, caricandosi così di debiti via via cresciuti negli anni in cui le imprese erano già in stato di default. Si consideri inoltre i livelli esigui di soddisfazione dei creditori, nulli nei fallimenti per i creditori chirografari, con percentuale media riservata ai creditori chirografari di poco superiore al 5% nei concordati preventivi.

Come ha ben fatto presente il dott. Roberto Fontana, noto ex G.D. al Tribunale di Milano, esperto nella materia, in un suo intervento pubblicato recentemente in un quotidiano economico, gli effetti della tardiva emersione dell’insolvenza, oltre all’azzeramento delle garanzie patrimoniali, ha prodotto l’alterazione della concorrenza visto che le imprese in crisi, insolventi per anni, hanno potuto praticare prezzi molto più bassi rispetto a quelli di mercato, approfittando del mancato pagamento delle imposte all’Erario, dei contributi agli istituti previdenziali e del costo di merci e servizi ai fornitori.

Ma da dove e perché nasce l’allerta?

E’ evidente quindi che la tardiva emersione della crisi non fa altro che aumentare a dismisura i passivi delle imprese e, di conseguenza, quelli delle procedure concorsuali che ne conseguono e con essi il debito pubblico dello Stato e degli altri imprenditori creditori che perdono completamente o quasi il loro credito, con ripercussioni negative sul proprio bilancio e con danni all’intera economia.

Il legislatore, ma anche il Governo, preso atto dei dati allarmanti sui passivi accumulati dalle procedure concorsuali e sui danni all’economia creati dalla tardività dell’emersione degli stati di insolvenza, non poteva che correre ai ripari introducendo uno strumento, come quello dell’allerta, che dovrebbe far emergere per tempo le criticità aziendali per poter gestire al meglio una situazione di crisi cercando un accordo tra debito-

re e creditori o procedere tempestivamente con la dichiarazione di insolvenza.

Pur con l'assistenza del nuovo organismo OCC e sempre che sussistano i presupposti economico-finanziari, per il successo dell'istituto di allerta necessita in primo luogo la volontà dell'imprenditore di "risanare" l'impresa in vista di una sua continuità, condizione premiata dalla nuova riforma. Questi sono i presupposti, ma bisognerà verificare "sul campo" se il nuovo istituto raggiungerà gli obiettivi preposti perché, non possiamo nascondercelo, le difficoltà ci saranno e solo la sua sperimentazione ci potrà dire di più.

Le difficoltà del percorso dell'allerta

E' comprensibile che un certo ottimismo e speranza di miglioramento, rispetto ad una situazione già in essere, accompagnino quasi sempre nuove riforme e nuovi istituti concorsuali, soprattutto quelli che trattano il superamento di crisi o i risanamenti aziendali. Con la nuova procedura di allerta, le valutazioni dell'imprenditore e dei suoi consulenti è molto probabile che verranno fatte sulle difficoltà che presenta un nuovo percorso, dall'impatto che avrà sull'impresa e sui rapporti con i terzi, alle conseguenze e alla loro gestione. Le incognite riguardano anche l'efficacia dell'attività che andrà a svolgere l'organo di composizione assistita, la competenza professionale nella materia dei suoi componenti e che quest'ultimi siano in grado di individuare e prospettare soluzioni praticabili per uscire dalla crisi o comunque un accordo con i creditori, come viene loro richiesto.

Il percorso dunque non sarà facile, molto dipenderà dallo stato di crisi in cui si trova il debitore, se esso sia ad uno stadio di declino o se invece a quello di crisi già irreversibile, dalle risorse a disposizione, dalle disponibilità che i creditori dimostreranno alle soluzioni prospettate, dagli effetti che scaturiranno dall'apertura di una procedura di allerta nei confronti di banche, istituzioni, clienti, fornitori e personale dipendente. E' fuori di dubbio che l'emersione anticipata di una crisi davanti all'organismo di composizione assistita, da una parte favorirà l'interruzione di accumulo di passività, dall'altra richiederà sia maggiori sforzi da parte dell'impresa in difficoltà (qualora non sia già iniziato all'interno un percorso di risanamento aziendale), sia sacrifici da parte di tutti gli altri interlocutori creditori dell'impresa. Per il successo degli accordi tra debitore e creditori sarà necessario che tutte le parti gioco facciano il classico "passo indietro".

Il fattore tempo

Si sa che il fattore tempo costituisce una variabile determinante per il successo di un risanamento aziendale o di un accordo tra le parti. Il periodo di soli sei mesi che l'organismo di composizione avrà a disposizione per cercare un accordo tra le parti o una soluzione di risanamento per uscire dalla crisi, che non sia la liquidazione giudiziale, potrebbe non essere sufficiente. Se l'accordo non si conclude nel semestre indicato dalla legge, il rischio è quello di perdere i valori dell'azienda ed il vantaggio competitivo che ha creato l'impresa. Rari sono gli esempi di imprese che hanno superato la crisi, che si sono risanate e sono tornate in "bonis" nel mercato dopo aver percorso una delle

procedure concorsuali previste dalla attuale legge fallimentare, la cui durata e macchinosità penalizzano qualsiasi tipo di risanamento e la stessa sopravvivenza dell'impresa. Di norma il tutto si risolve con la liquidazione degli attivi, con l'estinzione dell'impresa, con la dispersione dei valori materiali ed immateriali, marchi, brevetti ed avviamenti (in proposito si veda articolo sul nostro giornale "Gli strumenti di difesa e di risanamento per uscire dalla crisi" Il Commercialista Veneto nr.203/204 sett/dic. 2011). L'esperienza di questi anni ha purtroppo dimostrato che la gran parte dei concordati preventivi proposti aveva natura liquidatoria e non certo conservativa, se non quelli in continuità aziendale previsti specificatamente dalla legge fallimentare; pertanto il fattore tempo, per questa fattispecie, non risulta determinante per la continuità aziendale. La situazione si è aggravata ulteriormente dall'introduzione del cosiddetto "concordato in bianco", che il più delle volte si è dimostrato strumentale per imprese già "decotte" da anni. Da qui la considerazione che per i casi in cui è giustificato il salvataggio dell'impresa e dei suoi assets, il fattore tempo di intervento giuoca una parte rilevante nella gestione della crisi e comunque dell'attività che dovrà svolgere il novo organismo di composizione assistita. Le crisi vanno gestite con largo anticipo e il ricorso alle procedure concorsuali deve rappresentare l'ultima spiaggia per la salvezza dell'impresa, condizionata sempre all'accettazione di un sacrificio da parte dei creditori. Con la nuova riforma viene soppresso, tra l'altro, il concordato liquidatorio puro che preveda la cessione di tutti i beni del debitore e viene favorito il concordato in continuità.

I rischi dell'allerta, la cultura imprenditoriale e la formazione di "risanatori"

Come già accennato, non è escluso che possano nascere timori e perplessità sui rischi che gli effetti dell'allerta possano creare sui rapporti che l'imprenditore ha con i terzi e con la propria struttura. Il rischio sta anche nel fatto che una non approfondita conoscenza del reale stato di crisi, magari al suo inizio, possa essere interpretata dai terzi come crisi irreversibile, senza ritorno, con la conseguenza per l'imprenditore di vedersi sospendere il credito dalle banche, forniture e uscita di figure chiave per l'impresa. Le misure premiali, previste dalla nuova legge per l'imprenditore che decide di percorrere questa procedura, potrebbero favorire la scelta del ricorso all'allerta, ma non vanno sottovalutati i rischi che corre l'attività di essere interrotta e difficilmente recuperabile.

Una visione più completa per poter affrontare la crisi aziendale con successo, presuppone un cambio drastico soprattutto della cultura aziendale, che ha il suo fondamento nella prevenzione e nella programmazione di un piano industriale.

Al di là degli aspetti giuridici, il problema non saranno le nuove norme, ma come esse verranno interpretate ed applicate e come funzioneranno i nuovi organismi di composizione assistita delle crisi. È necessario, dunque, sviluppare una **cultura** imprenditoriale e manageriale sulla gestione delle fasi anticipatorie delle crisi aziendali. Meglio prevenire che curare dicono i medici, così anche per le imprese!

I "campanelli di allarme" in azienda ci sono e se ascoltati per tempo danno utili indicazioni per valutare la sostenibilità di un progetto imprenditoriale, una sua rimodulazione o una sua cessazione.

Le competenze della professione

Questo tipo di approccio dovrebbe rientrare tra le specifiche competenze della nostra professione, sempre vicina alle imprese ed alle sue sorti. Spetta a noi, professionisti d'impresa, sensibilizzare gli imprenditori a diagnosi precoci, a far adottare strumenti di controllo di gestione, a cogliere per tempo i segnali di allerta, a ricercare le cause di squilibri finanziari ed economici, a far adottare le misure necessarie ed individuare le strategie e le azioni correttive. Ogni azienda ha i suoi punti di forza e di debolezza; il loro monitoraggio continuo consente di prevenire stati di declino o di crisi irreversibili. La specializzazione e la qualifica di una nuova figura di "risanatore" potrebbe rappresentare una risposta concreta non solo ai dettami del nuovo istituto dell'allerta, che richiede una precisa specializzazione per poter far parte dell'organismo di composizione delle crisi, ma anche alla necessità dell'impresa di poter avviare per tempo e con l'assistenza del proprio professionista competente nella materia, un percorso di risanamento aziendale o di ricorrere alla procedura di allerta o ad altre soluzioni che comportino continuità aziendale.

Le Banche e gli Enti

Anche gli istituti bancari, in questo contesto, dovranno rivedere le loro politiche sul credito e sulla gestione del rapporto con le imprese, così come l'Erario e gli Enti previdenziali ed assistenziali, tra i maggiori creditori nelle procedure fallimentari, si dovranno dotare di sistemi di monitoraggio più efficienti delle posizioni di criticità, al fine di ridurre i tempi di accertamento e di intervento con lo scopo di evitare l'accumulo di crediti di difficile, se non di impossibile recupero.

Nuovo aggravio di responsabilità attribuito ai professionisti / Un professionista giudice

Le nuove responsabilità, previste dall'art 4 della legge delega, attribuite ai professionisti che occupano ruoli di controllo e di vigilanza nelle società, i quali sono obbligati a segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di "campanelli di allarme", ovvero l'esistenza di fondati indizi di crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di composizione assistita (OCC), confermano, come già detto, nuove responsabilità che vengono attribuite ai professionisti e la necessità di una loro particolare formazione e specializzazione.

Non hanno più spazio culture generalistiche, ma devono affermarsi specifiche professionalità, tanto da ritenere che i tribunali dovranno scegliere gli esperti tra un numero ben ristretto di professionisti che si dovranno dedicare quasi esclusivamente a questa specializzazione. La valenza giudiziale della figura del commercialista, ruolo e responsabilità dello stesso quale ausiliario del giudice nel processo concorsuale è stata più volte messa in luce non solo da esperti in materia, ma dagli stessi magistrati, come dall'ex presidente del Tribunale di Pordenone Francesco Pedoja, noto esperto in materia fallimentare, con un intervento nel nostro giornale nell'edizione speciale del numero duecento, riportato nell'articolo "Il Commercialista e il sistema Giustizia" (Il Commercialista Veneto n.200 marzo/aprile

2011 pagg.9 e10) dal titolo "Un professionista giudice e un giudice professionale". Il magistrato afferma la valenza giudiziale della figura del commercialista, maggiormente ampliata dalla recente riforma fallimentare, la quale ha creato nuove figure professionali legate alla crisi di impresa ed ha previsto nuove funzioni tecniche valutative per i commissari giudiziali, tanto da affermare che oggi il professionista commercialista, che assume incarichi nelle procedure concorsuali, viene considerato un "professionista-giudice" al quale è richiesta una preparazione non esclusivamente teorica, ma soprattutto tecnico-aziendalistica e giudiziaria.

Ridotti i compensi, nuovi obblighi, aggravio di responsabilità in assenza di tariffe professionali

E chiaro il messaggio che giunge dalla legge delega (lett. 1) art.2) sulla riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali e di contenimento delle ipotesi di predeuzione, "con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure".

Anche la lettera c) dell'art.6 della legge delega (Procedura di concordato preventivo) invita a "determinare l'entità massima dei compensi spettanti i professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura".

Se da una parte può essere giustificata la necessità di evitare sproporzioni dei costi professionali rispetto alle risorse a disposizione, considerando prioritarie le esigenze del ceto creditorio di una procedura concorsuale, dall'altra sarebbe opportuno che il legislatore, nel fissare i parametri ed i limiti dei compensi professionali, tenesse conto dei requisiti di specializzazione, che diventano sempre più pregnanti e necessari per poter ricoprire i ruoli nell'ambito delle procedure concorsuali e nelle procedure di allerta, dei rischi che comportano gli incarichi, tenendo altresì presente che si tratta di ruoli chiave e centrali nell'economia delle procedure.

Si ricordi, per esempio, il ruolo chiave della figura, oggi messa in discussione dalla nuova riforma, dell'Attestatore dei piani di risanamento che si deve esprimere sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano nei concordati preventivi, nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, senza il quale nessuna procedura può essere avviata. A fronte dei nuovi compiti e funzioni sono sorte responsabilità anche di ordine penale in capo agli attestatori dei piani previste dal nuovo art. 236-bis della legge fallimentare per "Falso in attestazioni e relazioni".

Da indiscrezioni dell'ultimo momento sui lavori in corso della Commissione Rordorf/2, sembrerebbe proposto che l'attestatore sia facoltativo nei concordati preventivi e che venga ridotta del 25% la percentuale di prededucibilità dei compensi professionali sulla presentazione della domanda e del piano in caso di concordato, ma solo se aperto e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, se omologati.

Sul problema dei compensi professionali riservati agli organi delle procedure, nulla dice la legge delega, ma si renderebbe necessario un adeguamento del compenso al curatore di fallimenti privi di attivo o di pendenze attive, oggi sempre più frequenti, posto a carico dell'Erario, fermo a ottocento euro, nonostante lo svolgimento, comunque, di tutte le attività previste

per i fallimenti con attivo, liquidabile oltretutto dopo numerosi anni.

La soluzione potrebbe passare, per questo tipo di procedure, o nella gestione diretta da parte del Tribunale o con chiusura immediata richiesta dal curatore, dopo il deposito dello stato passivo, *senza ulteriori formalità*, come è previsto per le procedure di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art.2 della legge 17 luglio 1975 n.400.

In relazione poi all'obbligo imposto al Collegio sindacale, previsto, come già accennato, dalla lett. c) del punto 1 dell'art. 4 delle delega, di avvisare gli amministratori sui segnali di crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di composizione della crisi, oggi ancora di più si avverte l'esigenza che venga reintrodotta una nuova tariffa professionale per il Collegio sindacale, dopo la sua incomprensibile eliminazione, che tenga conto del ruolo di garante, tra l'altro oggi più rafforzato e dei rischi in capo al sindaco, oggetto sempre più frequente di azioni di responsabilità nelle procedure fallimentari alla ricerca di attivi !. Oggi, in assenza di tariffa, il Collegio sindacale viene remunerato sulla base di criteri privatistici e discrezionali dell'impresa o dell'ente, privi di qualsiasi riferimento a valori patrimoniali ed economici e ai rischi che la carica comporta, come lo era invece nella vecchia tariffa professionale, favorendo così la forza contrattuale di una parte e la concorrenza tra i professionisti dall'altra, a scapito della qualità delle prestazioni professionali.

In questi giorni si parla di "equo compenso" per i professionisti; potrebbe essere l'occasione per fare chiarezza e reintrodurre una nuova tariffa professionale o rendere direttamente applicabili, per i compensi del Collegio sindacale, i parametri introdotti dal Dm Giustizia 140/2012, che offrono la garanzia, in quanto provenienti dal legislatore, di poter essere considerati equi, come si è già espresso il nostro Consiglio Nazionale sui compensi adeguati ai sindaci.

La necessità di riferimenti tariffari, per una corretta determinazione dei compensi professionali, vale per tutti i ruoli giudiziari e per quelli legati alle procedure, previsti dalla nuova riforma. Servono pertanto precisi parametri di riferimento nella determinazione dei compensi ai professionisti impegnati direttamente o indirettamente nei ruoli previsti dalle procedure fallimentari, che tengano conto di tutti i fattori in gioco e che solo una tariffa di legge può garantire.

Opportunità e sfida per la nostra classe professionale

E' quindi fuori di ogni dubbio che per la nostra professione l'istituto dell'allerta e di composizione assistita della crisi rappresentino una grande opportunità professionale ma forse e in più larga misura, una sfida per la nostra categoria. Essere nominati nel collegio dei tre esperti dell'organismo (OCC), istituito presso la Camera di commercio, che assiste il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi, richiede forti competenze professionali, specifiche nella materia delle crisi e dei risanamenti aziendali, non solo concorsuali, ma soprattutto aziendalistiche e societarie.

E' auspicabile che venga creata una nuova figura di "risanatore", che dovrà acquisire tecniche e competenze specifiche richieste non solo dalle procedure che verranno introdotte dalla nuova normativa, ma dallo stesso mercato delle imprese.

Le Scuole di Alta Formazione (SAF), create dalla nostra cate-

goria, Enti e Associazioni impegnati nella materia, potrebbero sopperire a questa esigenza.

Gli incarichi di assistere l'imprenditore nella composizione della crisi richiedono dunque professionalità e tecnicismi tanto profondi quanto diversi da quelli tradizionali di curatore nei fallimenti o di commissario giudiziale nei concordati e di questo se ne dovrà tenere conto nelle designazioni dei componenti degli organi di composizione presso le Camere di Commercio.

La conoscenza di materie aziendalistiche, di strategie e di analisi di bilancio, dei mercati nei quali si colloca l'azienda in crisi, l'individuazione di soluzioni tecniche finalizzate ad un futuro sviluppo di un progetto imprenditoriale, la creazione di una nuova struttura produttiva che possa affrontare sfide competitive e concorrenziali, oggi sempre più incalzanti per poter stare nel mercato, la valutazione di sistemi di controllo di gestione interni e di progetti sul rilancio dell'impresa, devono far parte del bagaglio culturale e professionale dei soggetti che entreranno nell'albo che verrà istituito presso il Ministero, ma soprattutto nel collegio degli esperti previsto per le procedure di composizione assistita della crisi.

Vi è anche da dire che fino ad oggi la nostra classe professionale si è sempre distinta nell'interpretare e nello svolgere nel miglior modo possibile i ruoli affidati nelle procedure concorsuali, ruoli centrali come quelli di attestatore dei piani di risanamento e di commissario giudiziale nei concordati preventivi, partecipando a corsi di formazione specifica organizzati dalle SAF locali, a corsi e a giornate di studio presso i singoli Ordini e, nella nostra area, presso l'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie e a convegni di aggiornamento sulle novità legislative in itinere. A livello nazionale, i sostegni dati dall'Istituto di ricerca (IRDCEC), dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, da Associazioni professionali nazionali, da Università, da magistrati e dal nostro Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rappresentano indubbiamente un supporto professionale di indubbio valore tecnico e di indirizzo pratico che costituiscono delle vere e proprie linee guida ai compiti affidati alle nuove figure previste dalle procedure concorsuali e non solo. Tra i lavori più recenti, rintracciabili anche nel sito del nostro Consiglio nazionale, segnalo:

- Principi di attestazione dei piani di risanamento (CNDCEC 03/09/2014 – a cura di AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI e Unione Naz. Giovani Commercialisti Esperti Contabili);

- Crisi d'impesa e insolvenza nella prospettiva aziendale e giuridica alla luce delle riforme in itinere (Fondazione Nazionale dei Commercialisti Roma 28/02/2017);

- Principi di redazione dei piani di risanamento (CNDCEC 05/09/2017 a cura di AIDEA, ANDAF, APRI, OCRI e Gruppo di Lavoro Area procedure concorsuali del CNDCEC).

In conclusione dunque, solo le competenze specifiche nella materia aziendale e giuridica dei professionisti chiamati a svolgere i nuovi ruoli, potranno garantire il funzionamento del meccanismo della emersione anticipata della crisi e, di conseguenza, il successo degli organismi di composizione assistita della crisi.

Alla data di stampa i decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali non sono stati adottati dall'attuale Governo, rinviando l'esercizio della delega alla prossima legislatura. (E.B.)